Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inser-
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestr- 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1465.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 125 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Seminario di urbanistica presso la Facoltà di architettura, col conseguente spostamento degli articoli successivi.

Art. 126. — Presso la Facoltà di architettura è istituito il Seminario di urbanistica, che si propone di eseguire indagini, studi e ricerche di carattere urbanistico, demografico, geografico, storico e tecnico e compilare e utilizzare statistiche per la preparazione dei piani urbanistici.

A tale fine saranno ammessi a frequentare il Seminario coloro che siano in possesso di una laurea conferita dalle Università e dagli Istituti superiori della Repubblica ed i laureandi in architettura e in ingegneria.

Art. 127. — Il Seminario avrà una sua biblioteca specializzata che, coordinata con la biblioteca della Facoltà di architettura, funzionerà come filiazione di essa.

Art. 128. — La direzione del Seminario di urbanistica sarà affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della Facoltà di architettura nominato, per un triennio, dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 129. — Al Seminario di urbanistica è addetto un assistente il quale, oltre ai doveri inerenti al suo ufficio, avrà cura della biblioteca di esso.

Art. 130. — Il Seminario predetto potrà eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite su proposta del Consiglio della Facoltà di architettura in base alle modalità che saranno da esso stabilite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1466.

Applicazione dell'art. 4 della legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa Italiana e dell'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, recante norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto nella legge 8 aprile 1954, n. 121, per la chiusura definitiva della liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » è prorogato al 31 dicembre 1956.

Analogamente, il termine previsto nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 179, per la chiusura definitiva della liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia » è prorogato al 30 giugno 1955.

Art. 2.

Sono posti in liquidazione:

l'Istituto per l'artigianato della Libia, istituito con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1692; l'Azienda miniere Africa orientale, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2331, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1085, modificato con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1421, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2158, e l'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia », istituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 682, modificato con la legge 13 maggio 1940, n. 823.

Il liquidatore procederà a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive del Ministero del tesoro e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.

La liquidazione definitiva dovrà essere chiusa entro il 31 marzo 1955.

Per il compimento delle operazioni di liquidazione, oltre quelle stabilite nel presente decreto, saranno applicate, in quanto compatibili con la situazione particolare dei singoli enti, le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Ministro per il tesoro provvederà alla nomina del liquidatore e del Comitato di sorveglianza.

Art. 3.

L'Istituto autonomo per le case economiche e popolari in Africa orientale italiana, istituito con regio decreto 7 ottobre 1939, n. 2556, è posto in liquidazione.

La liquidazione è affidata al presidente dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'Ente per il cotone dell'Africa italiana, istituito con regio decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, è trasformato nella « Fondazione per gli studi cotonieri », ed è raggruppato con l'Istituto agronomico d'oltremare, con sede in Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio, saranno stabilite le norme relative al raggruppamento ed al funzionamento della fondazione di cui al precedente comma.

Art. 5.

Le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono demandate al Ministero del tesoro.

Le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi dell'Ente per le costruzioni e l'esercizio di acquedotti in Africa orientale italiana, istituito con la legge 16 giugno 1939, n. 1110, e che assume la denominazione di « Ente costruzioni esercizi acquedotti », passano al Ministero dei lavori pubblici, e quelle relative alla Fondazione per gli studi cotonieri sono devolute al Ministero degli affari esteri. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — TREMELLONI — GAVA — ROMITA — MEDICI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1954, n. 1467.

Emissione di due francobolli celebrativi dell'Anno Mariano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli celebrativi dell'Anno Mariano;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'anno Mariano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno stabiliti i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1468.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Vincenzo Maria Strambi, in località Piediripa del comune di Macerata.

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata in data 1° aprile 1952, integrato con postilla 1° maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo Maria Strambi, in località Piediripa del comune di Macerata, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1469.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Scura » di Napoli.

N. 1469. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Scura » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1470.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

N. 1470. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1471.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma della Natività di Maria Santissima, in frazione Cartari del comune di Cesio (Imperia).

N. 1471. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 1° luglio 1952, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della Natività di Maria Santissima, in frazione Cartari del comune di Cesio (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1472.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Ascensione di N. S. Gesù Cristo, in borgata Quarticciolo del comune di Roma.

N. 1472. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 25 novembre 1948, integrato con altro decreto 29 novembre 1948 e con due dichiarazioni entrambe datate 8 giugno 1954, relativo alla erezione della parrocchia dell'Ascensione di N. S. Gesù Cristo, in borgata Quarticciolo del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1473**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nicastro (Catanzaro).

N. 1473. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nicastro (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1474**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in frazione Saciletto del comune di Ruda (Udine).

N. 1474. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con altro decreto e con postilla ambedue datati 30 ottobre 1953, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in frazione Saciletto del comune di Ruda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1475**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sulmona (L'Aquila).

N. 1475. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sulmona (L'Aquila) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1476**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia di San Lugano, in frazione San Lugano del comune di Trodena (Bolzano).

N. 1476. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 febbraio 1954, integrato con postilla 20 luglio 1954 e dichiarazione 22 aprile stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia di San Lugano, in frazione San Lugano del comune di Trodena (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1477**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Giustina, nel villaggio rurale di Santa Giustina del comune di Mesola (Ferrara).

N. 1477 Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Comacchio in data 1° maggio 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Giustina, nel villaggio rurale di Santa Giustina del comune di Mesola (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 74.

Cambiamento della denominazione del comune di Salabertano, in provincia di Torino, in quella di « Salbertrand ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Salabertano (Torino) in data 25 luglio 1953, n. 185, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Salbertrand »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 12 ottobre 1953, n. 6/7098, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Salabertano, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Salbertrand ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 75.

Cambiamento della denominazione del comune di Perarolo, in provincia di Belluno, in quella di « Perarolo di Cadore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Perarolo (Belluno) in data 17 ottobre 1953, n. 58, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Perarolo di Cadore »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 31 maggio 1954, n. 16/260, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Perarolo, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Perarolo di Cadore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 76.

Cambiamento della denominazione del comune di Vaglio Lucano, in provincia di Potenza, in quella di « Vaglio Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Vaglio Lucano (Potenza) in data 10 novembre 1952, n. 19, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Vaglio Basilicata »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza in data 13 aprile 1953, n. 6, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Vaglio Lucano, in provincia di Potenza, è mutata in quella di « Vaglio Basilicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Nomina di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 276, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio predetto per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuto che, a seguito del decesso del prof. Mario Giacomo Levi, membro del Consiglio in qualità di esperto nelle discipline geologiche e minerarie, deve essere ricoperto il posto resosi vacante;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. ing. Felice Ippolito, ordinario di geologia applicata nell'Università di Napoli, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1955
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 217

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1955.

Trasferimento del servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lauregno e di Proves.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario di Merano e di Bolzano;

Decreta:

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lauregno e Proves è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Merano all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano.

Roma, addì 18 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1955
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 96. — BENNATI

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori dott. Alfonso Di Paolo e dott. Ludovico Nuvoloni sono nominati per il triennio 1955-1957, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro: GAVA

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto n. 26981/5.C in data 16 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Acquaviva Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con l'avv. Parlapiano Giulio della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Acquaviva Giuseppe è sostituito con l'avvocato Parlapiano Giulio, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John T. Dreyfuss, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1211)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Chadwick Johnson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1212)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Charles T. Warner, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1213)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Richard P. Sullivan, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1214)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Samuel W. Lewis Jr, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1215)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Paulina C. Kreger, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1216)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Philip C. Narten, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1217)

In data 1° marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Raymond L. Perkins Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1218)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 5 febbraio 1955, sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone appresso elencate, che si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro:

1) Ardissone Andrea Vincenzo, presidente della Fondazione « Focolare De Amicis » in Genova;

2) Calessi don Lelio, cappellano delle carceri centrali in Ferrara;

3) De Muro Rosa (suor Giuseppina), superiora delle suore dell'Ordine di San Vincenzo, carceri femminili in Torino;

4) Gardini dott. Aldo, componente della Fondazione « Focolare De Amicis » in Genova;

5) Garavella Malvina, patronessa in Ancona;

6) Giorgetti Elvira, patronessa in Ancona;

7) Miglio dott. Zeffiro, procuratore della Repubblica in Alba;
8) Schiaffino dott. Filippo, componente della Fondazione « Focolare De Amicis » in Torino;
9) Taiappa dott. Marcello, direttore generale della Casa di redenzione sociale in Milano;
10) Carli Lucia Venezia-Cesarini, proprietaria, Soriano nel Cimino;
11) Da Venezia Clotilde Rita in Staglieno, Genova;
12) Mazzeo dott. Carlo, sostituto procuratore della Repubblica in Lecce.

2° Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento:
1) Barberis Pier Giovanni, segretario capo della procura della Repubblica in Alba;
2) Caffarini Palmira, componente del Consiglio patronato in Ascoli Piceno;
3) Carducci suor Ermelinda, superiora delle suore delle carceri femminili in Firenze;
4) Fiorelli Mario, proprietario, Ancona;
5) Marini Ettore, segretario capo della procura della Repubblica in Ascoli Piceno;
6) Monaco Augusto, segretario della procura della Repubblica in Torino;
7) Orlando mons. Giuseppe, cappellano delle carceri in Messina;
8) Piancastelli Teresa, Parma;
9) Rando mons. Federico, cappellano dell'Ospizio « Cappellini » in Messina;
10) Zannoni Aldo Ercole, impiegato, Reggio Emilia;
11) Di Lecce don Antonio, parroco di Santa Maria della Porta in Lecce.

3° Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo:
1) Mirabassi Luigi, primo segretario della procura della Repubblica in Perugia;
2) Molin Pradel sac. Mosè, sacerdote dell'Ordine dei Padri Gesuiti in Parma;
3) Milano Orazio, ingegnere, Napoli;
4) Perfetto Antonio, segretario della procura della Repubblica in Napoli;
5) Pizzolongo Luigi, cappellano delle carceri in Larino;
6) Antoniotti Alessandro, proprietario, Fossano;
7) Morelli Carmela in Di Palma, presidentessa del Comitato delle dame pro liberati dal carcere;
8) Lodi Celestina in Rotini, Ancona;
9) Romagnoli Velia in Giachini, presidente del comunale Centro italiano femminile.

(1346)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

237° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 2 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale è accettata la rinuncia della Società anonima Miniere Argille Refrattarie Affini (M.A.R.A.), con sede in Milano, alla concessione mineraria temporanea di feldspato, mica e berillo, sita nella località « Alpe Mondei » del comune di Montescheno, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 231, con il quale è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « Castello » del comune di Vallio, provincia di Brescia, per la durata di anni trenta, al sig. Albino Berardi, domiciliato in Prevalle, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 218, con il quale alla Società Italiana Acque Minerali a r. l. (S.I.A.M.), con sede in Roma, è accordata per la durata di anni cinquanta la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata « Terme di Fogliano », nel territorio del comune di Latina, provincia di Latina.

(1347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di otto cooperative con sede in Roma e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1955, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori:
1. Società cooperativa « Maggiore Tesei », con sede in Roma, costituita in data 24 settembre 1946 per notaio dottor Enrico Mastrogiovanni;
2. Società cooperativa fra pescatori combattenti e reduci « Posidonia », con sede in Civitavecchia, costituita in data 29 luglio 1948 per notaio dott. Mario Pulcini;
3. Società cooperativa di consumo « Centauro », con sede in Roma, fra conducenti di autopubbliche di Roma, costituita in data 18 settembre 1944 per notaio Francesco Saverio Pisani;
4. Società cooperativa « Africa e Lazio », con sede in Roma, illegalmente costituita;
5. Società cooperativa di produzione e lavoro « Repriparco », con sede in Roma, costituita in data 19 aprile 1946 per notaio avv. Francesco Saverio Pisani;
6. Società cooperativa di lavoro fra reduci « Italia », con sede in Roma, costituita con atto 28 febbraio 1946 per notaio dott. Francesco Cavallaro;
7. Società cooperativa « Il Lavoro », fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Monterotondo (Roma) costituita con atto in data 22 settembre 1946, per notaio avv. Bernardo Chinni;
8. Società Cooperativa Italiana Autotrasporti « S.C.I.A. », con sede in Roma, costituita con atto 13 dicembre 1945, per notaio dott. Giorgio Albertazzi.

(1148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Limitazione di divieto di caccia e uccellagione

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 11 settembre 1954, concernenti il divieto di caccia e uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 180 circa, compresa nel comune di Fano, località Fenile, è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, dagli appostamenti fissi preesistenti alla data di emissione dello stesso decreto.

(1209)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1955, registro n. 3, foglio n. 317 Agricoltura, è stata determinata in L. 40.605.729 (lire quarantamilioniseicentocinquemilasettecentoventinove) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spezzano della Sila (provincia di Cosenza) della superficie di ettari 1179.28.52, espropriati nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 40.605.000 (lire quarantamilioniseicentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	134017	Imperatore Rosaria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Panzanella Rosa fu Luciano	130 —
Id.	117896	Come sopra	135 —
Id.	134016	Imperatore Crispino fu Domenico, ecc. come sopra	130 —
Id.	117895	Come sopra	135 —
P. R. 3,50 % (1934)	112680	Savarino Margherita fu Salvatore moglie di Di Trapani Leonardo, dom. in Partinico (Palermo), con vincolo dotale	210 —
Cons. 3,50 % (1902)	35587 (usufrutto)	Comune di Teora (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore del sacerdote Ferrara Giovanni fu Nicola, quale parroco della Chiesa di San Nicola di Mira in Teora	112 —
Id.	38716 (usufrutto)	Comune di Teora (Avellino), con usufrutto a favore del sacerdote Ferrara Giovanni fu Nicola, quale parroco della Chiesa di San Nicola di Mira in Teora	1.057 —
P. R. 3,50 % (1934)	41571 (nuda proprietà)	Verrua Giuseppina di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Verrua Luigi fu Domenico, dom. in Torino	80,50 —
Id.	73310 (nuda proprietà)	Verrua Emma e Giuseppina di Luigi, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	199,50 —
Rend. 5 % (1935)	230049	Pozzoni Sandra fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Credaro Pierina di Francesco vedova Pozzoni, dom. a Sondrio	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50% (1906) n. 797664, per la rendita annua di L. 10,50, intestato a Favorini Lanfranco di Rinaldo, domiciliato a Nocera Umbra (Perugia), ipotecato a favore del Ministero delle poste per la cauzione dovuta al titolare quale accollatario dei trasporti postali tra Nocera Umbra e la stazione ferroviaria omonima.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 12 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bove Ester fu Antonio — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1006 — Data: 27 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: D'Addio Francesco fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 9 — Capitale L. 11.260.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 11 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Ferraro Carmelo di Stefano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 1° settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Parrini Ugo fu Diletto — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il direttore generale: Di Cristina

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,93	634 —	145,76
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	635 —	145,75
» Milano	624,91	635 —	145,76
» Napoli	624,90	633 —	145,70
» Palermo	624,90	634 —	145,76
» Roma	624,91	633,75	145,77
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,94	633 —	145,75

Media dei titoli del 18 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
Millo

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,37
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a dodici posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legge Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio,

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. »;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota 96680/12106 del 9 novembre 1954 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a dodici posti di geometra in prova (grado 11º, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11º) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Tale concorso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (via Monzambano n. 10 Roma) entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare nel seguente ordine:

a) il cognome, il nome, la paternità e la maternità;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, da parte di coloro che possono usufruire dell'elevazione del limite massimo di età consentito per partecipare al concorso;

d) di essere cittadino italiano;

e) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

m) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo, al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una pubblica amministrazione, di cui dovrà, nel caso, indicare, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi (numero, data del rilascio e Amministrazione che lo ha emesso).

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 30 anni è elevato:

I di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici;

II - a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III - a 45 anni:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione o per servizio;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, e ciò ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla competente autorità;

c) nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. ».

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla compentente autorità;

IV - di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

V - di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

VI - di un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per coloro che risultino già colpiti dalle leggi razziali a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, purchè — giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10 — non venga superato il 45° anno di età;

3) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 669;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

4) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, degli orfani dei caduti in servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, i concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e legge 23 gennaio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli invalidi di servizio il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) del caduto nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale

di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione della predetta graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano nel caso di candidato nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio con la firma del notaio debitamente legalizzata dall'autorità giudiziaria.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

8. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto per i coniugati o per i vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni Statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 6 ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, semprechè in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 7 e 8 del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o di servizio, gli orfani di guerra o dei caduti in servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S. potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del primo comma del presente articolo.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 7.

L'Ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, da un presidente scelto fra gli ingegneri dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 6° e di quattro membri, due dei quali ingegneri dell'A.N.A.S. e due professori di diversi istituti tecnici.

Il meno anziano dei due ingegneri fungerà da segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6º del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11º, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11º, di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti, a norma di legge.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione relazione;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 gennaio 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955
Registro n. 1, foglio n. 231. — DEL GOBBO

(1354)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine (grado 13º, gruppo C) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1954.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 23 aprile 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine (grado 13º, gruppo *C*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo nei giorni 1º e 2 aprile 1955 nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Napoli: Mostra d'Oltremare, salone del Ristorante della piscina, piazza Campi Flegrei;

Palermo: Fiera del Mediterraneo, padiglione « Cassa del Mezzogiorno » piano 1º, via Generale Cascino;

Bari: Istituto salesiano « Redentore », via Crisanzio n. 244;

Bologna: Scuola di ingegneria, viale del Risorgimento n. 2;

Milano: Società Umanitaria, via Daverio n. 7;

Padova: Fiera Campionaria Internazionale, palazzo dei Congressi, via Nicolò Tommaseo n. 59;

Genova: Scuola internazionale apprendisti Calcinara, via Siffredi n. 79, Genova-Sestri;

Cagliari: Università degli studi, Facoltà di lettere e magistero, via Corte d'Appello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Registro n. 2, foglio n. 261

(1399)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 11722 dell'11 marzo 1954, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni e Consorzi di comuni della provincia;

Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice nominata con il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3./12080 del 5 novembre 1954;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Damiano Rocco	punti	64,845	su 100
2. Paone Raffaele	»	62,9036	»
3. Di Lillo Giovanni	»	61,4125	»
4. Delle Femmine Pietro	»	60,5695	»
5. Iannucci Mario	»	60,2086	»
6. Triglia Enrico	»	59,2215	»
7. Izzo Emilio	»	57,92538	»
8. Di Costanzo Luigi	»	57,699	»
9. Lombardi Giuseppe	»	56,6795	»
10. Pezzella Raffaele	»	56,4608	»
11. Amato Renato	»	56,2288	»
12. Renzo Felice	»	55,3798	»
13. Brongo Eugenio	»	55,345	»
14. Mozzi Ferdinando	»	54,98	»

15.	Tescione Domenico	punti 54,877	su 100
16.	Lombardi Bartolomeo	» 54,6823	»
17.	Sabbatino Domenico	» 54,566	»
18.	Petti Luigi	» 54,4916	»
19.	Sorgente Gennaro	» 54,2332	»
20.	Rocino Italo	» 53,7916	»
21.	Mazzone Salvatore	» 53,2966	»
22.	Negro Domenico	» 52,7236	»
23.	Fedele Gaetano	» 52,5279	»
24.	Cioffi Alfonso	» 52,486	»
25.	Trione Eustacchio	» 52,3498	»
26.	Galiero Valentino	» 51,9116	»
27.	Luciano Augusto	» 51,2738	»
28.	Carfora Antonio	» 50,7650	»
29.	Monda Mario	» 50,298	»
30.	Bovenzi Crescenzo	» 50,2188	»
31.	Pacifici Dino	» 49,9838	»
32.	Urso Costantino	» 49,8174	»
33.	Marotta Pietro	» 49,784	»
34.	Verre Gaetano	» 49,762	»
35.	Marino Giuseppe	» 49,642	»
36.	Petteruti Antonio	» 49,576	»
37.	Pelagalli Gaetano	» 49,0816	»
38.	Monti Temistocle	» 49,0762	»
39.	Sangiovanni Andrea	» 48,549	»
40.	Sarno Salvatore	» 48,476	»
41.	Santalucia Riccardo	» 48,3129	»
42.	Rendina Antonio	» 48,20	»
43.	Del Giudice Salvatore	» 48,1325	»
44.	Narciso Giuseppe	» 48,1232	»
45.	Lamberti Giuseppe	» 47,9534	»
46.	Torelli Domenico	» 47,91	»
47.	Falcone Angelandrea	» 47,90	»
48.	Maggio Vito	» 47,80	»
49.	Viaggiano Augusto	» 47,6196	»
50.	Caprio Romolo	» 47,6155	»
51.	Bologna Luigi	» 47,43	»
52.	Binosi Ulisse	» 47,23	»
53	Carreras Antonio	» 46,6780	»
54.	Lalla Roccantonio	» 46,50	»
55.	Trimarchi Giovanni	» 46,3172	»
56.	Montanaro Antonio	» 46,2308	»
57.	Merone Antonio	» 45,565	»
58.	Trabucco Aniceto	» 45,1572	»
59.	Darretta Angelo	» 44,60	»
60.	Caruso Ennio	» 44,539	»
61.	Cuomo Pasquale	» 44,481	»
62.	Fucci Salvatore	» 44,442	»
63	Pareschi Cesare	» 44,4335	»
64.	Raucci Antonio	» 43,8665	»
65.	Cecere Michele	» 43,8602	»
66.	Rega Matteo	» 43,7775	»
67.	Giurazzi Luigi	» 43,4898	»
68.	Sena Pasquale	» 43,3223	»
69	Giordano Francesco	» 43,017	»
70.	Di Muccio Vincenzo	» 42,213	»
71.	Trotta Michele	» 41,765	»
72.	D'Agostino Domenico	» 41,6584	»
73.	Ajmore Fernando	» 41,5335	»
74.	Vastano G. Giuseppe	» 41,46	»
75	Morelli Enrico	» 41,3033	»
76	Tasciotti Angelo, maggiore età ex aequo	» 41,10	»
77.	De Nisco Biase	» 41,10	»
78.	Fioretti Luigi	» 41,019	»
79	Zarone Stanislao	» 41 —	»
80.	Marciano Gaetano	» 40,8266	»
81.	Boetto Gino	» 40,776	»
82.	De Francesco Alfonso	» 40,761	»
83.	Cionti Carmine	» 39,4140	»
84.	Greco Tarcisio	» 38,9388	»
85.	Vecchione Fernando	» 37,73	»
86.	Limone Luigi	» 37,50	»
87.	Di Lullo Raffaele	» 37,039	»
88.	Gravino Giuseppe	» 36,726	»
89.	Damiani Antonio	» 36,253	»
90.	Dello Stritto Giuseppe	» 35,7166	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo pretorio della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

Caserta, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: FESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto n. 13741 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in Comuni e Consorzi di comuni della provincia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Damiano dott. Rocco: Aversa;

Paone dott. Raffaele: consorzio Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico;

Di Lillo dott. Giovanni: consorzio Vairano Patenora, Caianello, Pietravairano, Presenzano;

Delle Femmine dott. Pietro: Casagiove;

Iannucci dott. Mario: consorzio Pietramelara, Baia e Latina, Riardo, Roccaromana;

Triglia dott. Enrico: consorzio Cancello Arnone, Castel Volturno;

Izzo dott. Emilio: consorzio Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli;

Di Costanzo dott. Luigi: consorzio Grazzanise, Santa Maria la Fossa;

Lombardi dott. Giuseppe: consorzio Vitulazio, Bellona, Camigliano;

Pezzella dott. Raffaele: consorzio San Gregorio, Castello d'Alife.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: FESTA

(1333)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 4882 in data 30 dicembre 1952, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino:

1.	Busso Michelina	punti 57,939
2.	Salvai Emma in Cuccolo	» 54,578
3.	De Bernardi Venon Francesca in Dibilio	» 54,032
4.	Caffaro Rorè Libera in Petraroli	» 53,476
5.	Viglianco Rita	» 53,173
6.	Parodi Lorenzina	» 52,946
7.	Margiaria Anna	» 52,802
8.	Luccio Giuseppina ved. Fasano	» 52,675
9.	Graneris Adriana in Bianciotto	» 52,619
10.	Enria Giuseppina	» 52,156
11.	Del Corso Maria Teresa	» 52,097
12.	Ponsetto Mattea	» 51,991
13.	Allois Eugenia	» 51,763
14.	Aimo Liliana	» 51,718
15.	Mussa Clara	» 51,647
16.	Alno Elsa	» 51,443
17.	Merlo Maria	» 51,233
18.	Pavanini Edmea	» 50,990
19.	Dezzutto Palmina	» 50,916
20.	Pascal Secondina	» 50,878
21.	Giorda Agnese	» 50,392
22.	Bruno Caterina	» 50,247

23. Pasteris Ester . . . . punti 50,209
24. Povero Angela . . . . » 50,000
25. Torrione Anna . . . . » 49,964
26. Barberis Rosa . . . . » 49,818
27. Lomagno Anna . . . . » 49,364
28. Toscano Ines . . . . » 49,220
29. Sappino Maria . . . . » 49,131
30. Burchi Aida . . . . » 49,116
31. Bera Irene . . . . » 49,000
32. Leonoris Clara . . . . » 48,821
33. Marchetto Adriana . . . » 48,550
34. Carra Vittoria in Bocca . . . . . » 48,532
35. Moscato Giovanna in Pagani . . . » 48,352
36. Rossi Gelmina in Canella . . . . . » 48,171
37. Pancotto Maria . . . . » 48,131
38. Volta Lide . . . . » 47,526
39. Sasso Rosina . . . . . » 47,437
40. Pichetto Giuseppina . . . . . . » 47,152
41. Crespi Giuseppina . . . . » 47,072
42. Cantamessa Rosanna . . » 47,000
43. Guglielmetto Muggion Anna in Brunetti » 46,812
44. Silvestro Sandra . . . » 46,518
45. Cerminara Maria Teresa » 46,389
46. Mussetti Daria . . . . . » 46,312
47. Leoni Carolina . . . . . » 46,285
48. Testa Felicita . . . . . » 46,158
49. Vittore Gemma . . . . » 45,809
50. Viarengo Dina in Brancaleone . . . » 45,449
51. Macciò Neveltilde . . . » 45,250
52. Rotticci Bice Teresa . . . . » 45,105
53. Mattioni Marcella . . . » 45,104
54. Teppa Anna in Battaglino . . . . » 44,974
55. Seghetti Azurem in Trombotto . . . » 44,803
56. Boccalatte Maria in Spessa . . . . » 44,688
57. Remogna Domenica in Cairoli . . . » 44,511
58. Merlo Irene . . . » 44,362
59. Riganti Leonilde . . . . » 43,616
60. Brosio Benilde . . . . » 43,531
61. Noè Rita in Ronco . . . . » 43,243
62. Domeniconi Bruna . . . . » 43,125
63. Marino Irma in Marano . . . . . . » 42,658
64. Drocco Maria . . . . » 42,609
65. Andreone Emma . . . » 42,494
66. Pastura Ernestina in Bongiovanni . . . » 42,343
67. Berrutti Luigia . . . . » 42,080
68. Leone Maria Anna . . . . » 42,078
69. Protto Caterina . . . . » 42,034
70. Bonato Maria . . . . » 41,562
71. Basso Irma . . . . . . » 40,757
72. Zaretto Maria in Masino . . . . . » 40,553
73. Avignone Druetto Florinda . . . . . » 40,156
74. Montarolo Giuseppina . . . . . » 39,357
75. Schenone Alba . . . . » 39,212
76. Montaldo Giuseppina . . . . . . punti 39,162
77. Rineri Teresa . . . . » 39,130
78. Cuccolo Vera . . . . » 39,000
79. Mussano Giovannina . . . . » 38,606
80. Vaulato Giovanna . . . . » 38,364
81. Morone Rosina . . . . » 37,468
82. Cravera Maria . . . . » 37,312
83. Guidoni Elda in Bodojra . . . . . » 37,206
84. Pichetto Adelina . . . . » 36,897
85. Fenoglio Ines Teresa . . . . . . » 36,621
86. Chitti Lidia . . . . » 35,770

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 1° marzo 1955

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 611 di pari data, con il quale venne approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Vedute le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse:

Busso Michelina in Candellero: Susa-Gravere-Meana (1a condotta);

Salvai Emma in Cuccolo: Cavour;

De Bernardi Venon Francesca in Dibilio: Caselle Torinese;

Caffaro Rorè Libera in Petraroli: None;

Viglianco Rita: San Germano Chisone-Villar Perosa;

Parodi Lorenzina: Torrazza Piemonte, frazioni Busignetto-Casabianca di Verolengo;

Margiaria Anna: Pralormo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 1° marzo 1955

Il prefetto: GARGIULO

(1359)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.